

ORDINANZA SINDACALE

N. 91 DEL 05/03/2021

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL 06/03/2021 AL 21/03/2021.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberate il 31 gennaio 2021;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- Il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 06 marzo 2021 e sino a tutto il 06 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare il citato D.P.C.M. che ha sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;

CONSIDERATO, inoltre, che la situazione dei contagi ha andamento nuovamente crescente, soprattutto negli ultimi giorni;

CONSIDERATO, altresì, che le misure adottate dal Comune, unitamente alle misure nazionali, hanno contribuito alla costante diminuzione dei casi di positività nel Comune di Andria e pertanto, al fine di evitare ulteriori incrementi dei contagi si rende opportuno continuare nell'attività di prevenzione fin qui attuata, in particolar modo quella prevista dal comma 1 del art. 11 del D.P.C.M. del 02/03/2021 che recita: *“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”*.

VISTO l'art. 50 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, atti a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio;

ORDINA

per le ragioni e motivazioni espone in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **dal giorno 06.03.2021 e sino al giorno 21.03.2021:**

1) il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, nelle sotto indicate zone della Città:

- Piazza Don Riccardo Zingaro;
- Piazza Toniolo;
- Via San Angelo dei Meli;
- Piazza S. Agostino;
- Largo Grotte;
- Piazza e Salita Mater Gratiae;
- Piazza Vittorio Emanuele II;
- Piazza Duomo.

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

2) la chiusura di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00);

3) il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 nei giorni di sabato 6, 13 e 20 marzo e dalle 08.00 alle 22.00 nelle giornate di domenica 7, domenica 14 e domenica 21 marzo nelle sotto indicate vie della Città:

1. Via Regina Margherita;
2. Viale Crispi;
3. Piazza Marconi;
4. Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi;
5. Via Cittadella;
6. Corso Cavour, tratto tra Via De Gasperi e Viale Crispi.

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

4) i distributori automatici di alimenti e bevande (C. D. H24) resteranno aperti dalle ore 06.00 alle ore 19.00, durante tutto il periodo della presente ordinanza.

La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata in base all'andamento dei contagi registrati in Città.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

1. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.lgs. n. 104/2010;
2. al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

1. al S.E. il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, anche per gli adempimenti di cui all'art. 55 del D. P. C. M. 02 marzo 2021;
2. al Sig. Questore di Bari;
3. alle forze di Polizia presenti sul territorio: Commissariato di P.S. di Andria, Stazione dei Carabinieri e Comando Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale;
4. Alla ASL BT Dipartimento Prevenzione.

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Andria per 15 giorni.

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA